Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

DECRETO n. 3409 del 1 ottobre 2026

Concessione contributo integrativo e conseguente rideterminazione del contributo concesso con Decreto n. 2810 del 5 novembre 2025 nonché contestuale rimodulazione del quadro economico.

Oggetto:

D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Concessione per la delocalizzazione di immobili, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 ai sensi dell'Ordinanza 24 del 21 luglio 2023.

Istanza di rettifica:	**prot. 16882 del 10.09.2026**
Richiedente:	**Pisani Anna**
Indirizzo immobile partenza:	**Via Epomeo, 17– Casamicciola Terme**
Estremi Catastali:	**foglio 11, part. 564 sub 4 - foglio 11, part. 580/581 sub.3**
Indirizzo immobile atterraggio:	**Ischia – Via delle Terme n. 7 - foglio 4 particella 271 sub. 1-2-3-4-5-11-12-13**
Tipologia intervento:	**Delocalizzazione volontaria**
Contributo integrativo concesso	**€ 8.432,48**
Contributo concesso lordo rideterminato:	**€ 979.093,46**
CUP:	***J33E25000190001***

Estensore:
Ing. Nicola Di Costanzo

Coordinatore dell'Unità Organizzativa
"Procedimenti di delocalizzazione di iniziativa privata, attivazione poteri sostitutivi del Commissario Straordinario"
Ing. Nicola Di Costanzo

Dirigente Responsabile dell'Area tecnica:
arch. Marco Raia

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", (d'ora in avanti anche "decreto-legge*"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n.346, con il quale il prof. avv. Marcello Giuseppe Feola è stato confermato, fino al 31 dicembre 2026, nell'incarico di "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*";

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametric*i";

Visto l'art.1, comma 596 della legge 30 dicembre 2025, n.199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*" che proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Visto l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Visto l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione

Visto l'articolo 20 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "Ricostruzione Privata" e, in particolare la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che recita: "2. *Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente*

Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 percento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;"

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante le misure per "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018*", che prevede il finanziamento degli interventi di immediata riparazione in conseguenza di "danni lievi", ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;
- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i "*Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017*", per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da "danni lievi"; - l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante "*Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017*";
- l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, recante "*Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019*"; - l'ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021, recante "*Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.*";

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2019, recante le "*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*", con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in deroga previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

Visto in particolare l'articolo 6 della predetta ordinanza il quale, innovando significativamente rispetto alle procedure precedentemente applicate, istituisce la "Conferenza speciale dei servizi" prevedendo, al comma 1, che *"I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, e decisi unitariamente mediante un'apposita "Conferenza speciale di servizi", ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti"*;

Vista l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 recante la "Delocalizzazione degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo" così come integrata e modificata dall'Ordinanza n. 25 del 12

dicembre 2023;

Visto il Decreto n. 1740 del 11 settembre 2023, recante: *"Delocalizzazione degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo. Disposizione attuative ed approvazione modulistica";*

Vista la Circolare n. 2 del 9 luglio 2024, recante "Circolare esplicativa contente chiarimenti interpretativi ed applicativi delle disposizioni commissariale sulle delocalizzazioni";

Vista l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante le *"Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni"* e, in particolare:

- l'articolo 13, comma 5 che prevede "*Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile*";
- l'articolo 15, comma 1, lettera b), di modifica e integrazione dell'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, e ss.mm.ii, in base al quale *"I lavori devono essere avviati entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di concessione del contributo ed ultimati entro i successivi 24 mesi"*;

Vista l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante le *"Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica"* e, in particolare:

- l'articolo 4 *"Controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione privata e di delocalizzazione";*
- l'articolo 1, comma 3, in base al quale "*le domande di contributo di ricostruzione, di cui all'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 e quelle di delocalizzazione di cui all'ordinanza 24 del 21 luglio 2024, presentate fino alla data della nuova e definitiva adozione del PdRi da parte della Regione Campania, di cui alla nota richiamata in premessa, devono intendersi disciplinate dalle disposizioni vigenti al tempo della loro presentazione e da quelle contenute nella presente ordinanza*";

Vista l'ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025, recante "*Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*" e, in particolare, l'articolo 10, rubricato *Disposizioni in materia di ricostruzione privata post evento catastrofico del 26 novembre 2022*;

Vista l'ordinanza speciale n. 15 del 3 ottobre 2025, recante *Disposizioni per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024 convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2024, n. 67 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata*;

Considerato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 256 del 6 ottobre 2025, pubblicato sul BURC n. 72 del 13 ottobre 2025, è stato approvato il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma

del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022;

Considerato che la signora Pisani Anna ha presentato l'iniziale domanda di delocalizzazione in data 20 maggio 2024, acquisita al protocollo con il n. 4571/CS/Ischia, e che la stessa è stata oggetto di un primo decreto di concessione n. 2076 in data 13 agosto 2024, quindi in data antecedente all'adozione nonché all'approvazione del Piano di Ricostruzione e, pertanto, la stessa non è soggetta alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano medesimo;

Richiamato il decreto n. 2076 del 13 agosto 2024 e la relativa documentazione allegata con il quale è stato fissato il costo convenzionale ammissibile in € 2.849.247,12;

Richiamato il decreto n. 2810 del 05 novembre 2025 con il quale è stato concesso un contributo di € 970.660,98 al lordo IVA in favore della Sig.ra Pisani Anna per l'acquisto del secondo immobile di atterraggio sito in Ischia, via delle Terme n. 7;

Considerato che a valere sul decreto di concessione n. 2810 sono state emessi i decreti nn. 2892 e 3217 di parziale erogazione delle spese tecniche;

Vista la nota del 29 maggio 2026 acquisita al prot. 9893E/CS/Ischia, con la quale la signora Pisani Anna comunicava la sopraggiunta iscrizione ipotecaria esattoriale ad istanza della SO.G.E.T. S.p.a. sull'area di sedime oggetto di delocalizzazione volontaria da cedere al Comune di Casamicciola Terme;

Considerato che il punto 4 del Decreto n. 2810/2025 e l'art. 12 dell'Ordinanza n. 24/2023 impongono al beneficiario l'obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Casamicciola Terme l'area di sedime degli immobili demoliti, trasferendola libera da ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli;

Considerato che il punto 5 del Decreto n. 2810/2025 subordina l'erogazione della rata di saldo alla presentazione dell'atto di cessione o del verbale di immissione in possesso delle aree al Comune;

Vista l'istanza di rettifica e rimodulazione presentata dalla Sig.ra Pisani Anna con pec del 25.08.2026 e successiva integrazione acquisita al protocollo il 10.09.2026 al n. 16882E/CS/Ischia, corredata dal nuovo contratto preliminare di compravendita dell'immobile ad Ischia per l'importo di € 820.000,00, dal nuovo R.C.D., dal nuovo quadro economico, delle spese di agenzia immobiliare e dalla parcella tecnica rimodulate;

Considerato che con la citata nota prot. 16882E/CS/Ischia a Sig.ra Pisani Anna ha formalizzato la richiesta di rettifica del Decreto n. 2810/2025, chiedendo il pagamento diretto a SO.G.E.T. S.p.a. l'importo pari ad € 70.065,36 e al contempo la rimodulazione delle altre voci di spesa;

Dato atto che il Comune interessato, in relazione alla legittimità, aveva già espresso parere favorevole;

Visto l'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 con cui il tecnico incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità;

Considerato che in conformità a quanto previsto dalle citate Ordinanze, è stata presentata dal

PROFESSIONISTA INCARICATO: **geom. Luigi Lombardi**

per conto del

SOGGETTO LEGITTIMATO: **Pisani Anna**

istanza **prot. 16882 del 10.09.2026** finalizzata alla rettifica del decreto di concessione n. 2810/2025;

- CUP:
J33E25000190001

e che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle predette ordinanze per accedere al contributo finalizzato agli interventi di:

DELOCALIZZAZIONE VOLONTARIA

Dato atto dei contenuti della relazione istruttoria redatta dalla Struttura commissariale, acquisita al prot. 18126 del 30.09.2026, dalla quale si rileva il nuovo quadro economico per l'intervento di delocalizzazione, come di seguito riportato:

Q.E. COMPLESSIVO	**Costo complessivo dell'intervento**	
	Al netto di IVA	***Al lordo di IVA***
Acquisto abitazione	820.000,00 €	820.000,00 €
Totale	**820.000,00 €**	**820.000,00 €**
Spese varie		
Spese tecniche CSP Hotel	1.513,03 €	1.845,90 €
Spese tecniche CSP Depandance	1.691,31 €	2.063,40 €
Spese tecniche DL Hotel	3.826,83 €	4.668,73 €
Spese tecniche DL Depandance	4.500,61 €	5.490,74 €
Spese tecniche CSE Hotel	3.438,72 €	4.195,24 €
Spese tecniche CSE Depandance	3.693,31 €	4.505,84 €
Spese notarili	16.700,00 €	17.580,00 €
Agenzia immobiliare	5.000,00 €	5.000,00 €
Spese tecniche progettazione demolizione (IVA)	-	2.281,16 €
Spese tecniche pratica del Ischia (accordo)	*10.080,00* €	*12.297,60* €
Spese tecniche pratica del Forio (accordo)	*23.852,04* €	*29.099,49* €
Gravame Soget spa su immobili in via Epomeo 17-Casamicciola Terme	*70.065,36* €	*70.065,36* €
Totale Spese varie	***144.361,21€***	***159.093,46 €***

TOTALE	***964.361,21 €***	***979.093,46 €***

Considerato che per la domanda di contributo di che trattasi l'importo ammissibile a contributo, quale minore importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, è pari al costo convenzionale, come dal seguente quadro di raffronto:

Quadro di raffronto di sintesi	**Importo al netto dell'IVA**	**Importo al lordo dell'IVA**
Costo dell'intervento	**€ 964.361,21**	**€ 979.093,46**
Costo convenzionale residuo*	**€ 964.879,63**	**€ 979.722,98**

(*) In accordo all'art. 6, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 7/2019, al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso è stato articolato in quota relativa ai lavori e in quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote è stata poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.

Rilevato che dalla sopra richiamata relazione istruttoria il contributo concedibile risulta quantificato come segue:

euro 979.093,46 (novecentosettantanovemilanovantatre*/46)*

IVA compresa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica;

Vista la proposta di concessione del contributo da parte del Dirigente dell'Area Ricostruzione Privata, riportata in calce alla richiamata relazione istruttoria;

Ritenuto, altresì, necessario procedere alla rideterminazione e rimodulazione del decreto di concessione n. 2810 del 5 novembre 2025 come precedentemente quantificato;

Visto il decreto n. 3112 del 24/03/2026 con il quale è stato conferito, fino alla data del 31/12/2026, all' Arch. Marco Raia, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo;

Considerato che l'Arch. Marco Raia, con riferimento al procedimento, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

Dato atto che dal 01/09/2026 la dott.ssa Elettra Rinaldi, dirigente della Regione Abruzzo in comando presso la struttura commissariale, ha cessato l'incarico dirigenziale di livello non generale presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 109/2018;

Visto l'avviso prot. 16749/CS/ISCHIA del 8/09/2026, con il quale è stata avviata la procedura volta al conferimento, in sostituzione della dott.ssa Elettra Rinaldi, dell'incarico dirigenziale di livello non generale per l'Area Amministrativa, Affari Generali e Contabile;

Tenuto conto che, nelle more, in virtù della nota acquisita al prot. n. 16520E/CS/ISCHIA del 03/09/2026, INVITALIA ha autorizzato il dipendente della medesima Agenzia, dott. Salvatore Audace, ad attestare la copertura finanziaria;

Visto il decreto n. 3364 del 8/09/2026 recante "Disposizioni transitorie in ordine alla gestione contabile della Struttura commissariale e alle modalità di verifica, attestazione e sottoscrizione degli atti comportanti spesa";

Attestata la copertura finanziaria della relativa spesa sulla Contabilità Speciale n. 6103 (Alias RGS: CS-3480006103) con nota prot. n.18153 del 30.09.2026, allegata al presente decreto;

Dato atto della Circolare n. 1 del 12 ottobre 2023, intitolata "*Circolare illustrativa delle principali disposizioni delle ordinanze commissariali in materia di procedimento amministrativo per la concessione del contributo nella ricostruzione privata*", consultabile al seguente link: https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/10/Circolare_12_ottobre_2023_signed.pdf e in particolare del paragrafo 8 *"La determinazione conclusiva della conferenza di servizi"*;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) di concedere il contributo integrativo pari ad **euro 8.432,48**;

2) di approvare la rideterminazione e contestuale rimodulazione di quanto determinato con il decreto n. 2810 del 5 novembre 2025 sulla base dell'istanza presentata per il tramite dal tecnico incaricato, dal

SOGGETTO LEGITTIMATO: **Pisani Anna in qualità di proprietaria**

Finalizzata alla procedura di delocalizzazione per l'acquisto degli immobili

DATI CATASTALI: sito in Ischia in via delle Terme n. 7, foglio 4 particella 271 sub. 1-2-3-4-5-11-12-13

rideterminando il contributo concedibile in:

euro 979.093,46 (novecentosettantanovemilanovantatre*/46)*

IVA compresa se non recuperabile;

di cui:

euro 820.000,00 (ottocentoventimila*/00)* per l'acquisto degli immobili;
euro 66.448,10 (sessantaseimilaquattrocentoquarantotto*/10)* per spese tecniche relative sia ai lavori di demolizione che alle attività di delocalizzazione;
euro 17.580,00 (diciassettemilacinquecentottanta*/00)* per spese notarili;
euro 5.000,00 (cinquemila*/00)* per spese di agenzia immobiliare;
euro 70.065,36 (settantamilasessantacinque*/36*) per l'estinzione del gravame con SO.G.E.T. s.p.a.

3) Il pagamento diretto in favore della società SO.G.E.T. S.p.a. dell'importo certificato di € 70.065,36 (settantamilasessantacinque/36) a valere sulle somme del contributo concesso, ai fini dell'estinzione del debito esecutivo gravante a carico della beneficiaria ed alla conseguente immediata

cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili di Casamicciola Terme in via Epomeo n. 17 (Fg. 11, part. 568 sub 4 e part. 580/581 sub 3).

4) A seguito dell'avvenuta estinzione del gravame ipotecario e del rilascio dell'assenso alla cancellazione da parte di SO.G.E.T. S.p.a., costituisce obbligo della beneficiaria perfezionare l'atto di cessione gratuita in favore del Comune di Casamicciola Terme dell'area di sedime demolita, libera da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, ai sensi dell'art. 12 dell'O.C. n. 24/2023.

5) Solo previa esecuzione degli adempimenti di cui al precedente punto 4, l'erogazione del contributo potrà avvenire o con pagamento diretto a cura del Commissario o con pagamento da parte del Notaio a seguito del deposito prezzo, secondo le modalità disciplinate dalla circolare n. 2 del 9 luglio 2024; sarà cura del richiedente indicare la modalità scelta e comunicarlo alla Struttura Commissariale per gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente. Viene, altresì, trasmesso ai soggetti legittimati per il tramite del professionista incaricato, a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di servizi e all'Unità Tecnica-Amministrativa ed è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario: www.sismaischia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Parere di Regolarità Tecnica
Il Dirigente: arch. Marco Raia

Marco Raia
Architetto
01.10.2026 10:53:09
GMT+02:00

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Marcello G. Feola

Marcello
Giuseppe
Feola

Firmato digitalmente
da Marcello Giuseppe
Feola
Data: 2026.10.15
16:08:18 +02'00'